LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

n. 1/03 Imed C

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

RENATO SANTILLI	PRESIDENTE
MAURIZIO MUSCATO	CONSIGLIERE RELATORE
SIMONE SALCERINI	GIUDICE APPLICATO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con domanda depositata il 20.9.2000, il dr. Giancarlo Sacconi, premesso di essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, dal 27.11 al 14.12.1993 ed agli arresti domiciliari dal 14.12 al 24.12.1993, perché indagato per il reato di estorsione continuata in concorso e di essere stato assolto, con sentenza del 21.12.1999 del tribunale di Perugia, irrevocabile il 9.5.2000, con la formula "perché il fatto non sussiste", chiedeva, in forza del disposto dagli articoli 314 e 315 codice di procedura penale, la condanna dell'allora Ministro del Tesoro al pagamento della somma di £. 1.000.000.000.

A sostegno della sua richiesta il dr. Sacconi evidenziava:

1) di essere stato licenziato dalla CRUED s.p.a., per la quale lavorava con la qualifica di dirigente amministrativo-finanziario, con i seguenti danni:

a) perdita dello stipendio, non corrispostogli nel periodo compreso tra il 10.5.1994 e l'1.10.1996, per un importo lordo di £. 246.635.072;
b) perdita per differenza tra lo stipendio che avrebbe percepito se avesse potuto continuare a lavorare e l'importo della pensione di anzianità di £. 488.416.537;

c) differenza, a partire dal 65° anno d'età, per trattamento pensionistico, quantificato non sulla base di una retribuzione quinquennale piena, ma ridotta con riferimento al periodo di lavoro prestato part-time, avuta presente un'aspettativa di vita di 90 anni, £. 490.212.950(£. 19.608.518 annue per 25 anni).

2) di avere dovuto rinunciare agli incarichi ricoperti presso vari enti con un mancato guadagno, conseguente all'impossibilità di partecipare al consiglio di amministrazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia, di £. 90.000.000;

3) di avere visto irreversibilmente pregiudicato ogni legame con l'ambiente imprenditoriale, sì da rendere impossibile una qualunque attività di consulenza una volta iniziata la vita di pensionato;

4) di avere subito un rilevante danno morale, potenziato dalla rilevanza data alla sua vicenda dai mass- media, difficilmente quantificabile.

L'allora Ministro del Tesoro, pur non contestando l'an debeatur, resisteva contestando il quantum della richiesta, ritenuto eccessivo, sia perché si sarebbe dovuto considerare preminente il criterio aritmetico, secondo cui, salvo marginali aggiustamenti, l'entità della riparazione avrebbe dovuto essere prossima alla somma di £. 450.000 per ogni giorno di ingiusta detenzione, sia perché la custodia cautelare non avrebbe potuto costituire giusta causa di licenziamento, onde i danni conseguenti a tale evento non erano ristorabili.

Questa Corte, con ordinanza del 23.1.2001, in parziale accoglimento dell'istanza, assegnava al dr. Sacconi la somma di £. 500.000.000, condannava il Ministro del Tesoro a rifondere al dr. Sacconi le spese di difesa, liquidate in £. 2.500.000, dichiarava l'ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Con detta decisione si affermava che la detenzione domiciliare e quella in carcere dovevano considerarsi equiparate ai fini della liquidazione dell'indennità di riparazione, onde, facendo applicazione del criterio stabilito dalla corte di cassazione, secondo cui ogni giorno di detenzione equivale a £. 450.000, determinava in £. 12.600.000 l'indennità da corrispondere all'istante, salva l'ulteriore valutazione dei pregiudizi subiti dall'interessato in conseguenza delle modalità di restrizione della libertà, e

degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla *privazione* della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali e al discredito sociale patito dall'istante

Si affermava, quindi, che, la risoluzione del rapporto di lavoro che legava il dr. Sacconi alla CRUED s.p.a. fosse stata determinata dall'ingiusta detenzione e si quantificavano i danni derivanti da detta anticipata risoluzione in:

£. 246.635.072 per perdita dello stipendio;

£. 488.416.537 per decremento reddituale risultante dalla differenza fra quanto dovuto a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di pensione;

£. 490.212.950 (£. 19.608.518 annue per 25 anni) per ulteriore decremento reddituale derivante dal minore importo degli stipendi posti a base del calcolo della pensione d'anzianità, considerando che il dr. Sacconi avesse un'aspettativa di vita di novant'anni, con la precisazione che tali conteggi avrebbero inciso solo in via equitativa, sulla determinazione finale del quantum debeatur, non consistendo la riparazione per l'ingiusta detenzione in un risarcimento danno da fatto illecito.

Con l'ordinanza già ricordata questa corte d'appello, inoltre, riteneva che il dr. Sacconi era stato costretto a rinunciare ai numerosi incarichi extra professionali, dal medesimo indicati nella domanda, in conseguenza dell'ingiusta detenzione, con una perdita certa di £. 90.000.000 dovuta al mancato guadagno ed affermava che, per la stessa ragione, l'istante aveva visto irreversibilmente pregiudicato ogni legame con l'ambiente imprenditoriale, sì da rendere impossibile una qualunque attività di consulenza una volta iniziata la vita di pensionato, ed aveva subito un rilevante danno morale, potenziato dalla rilevanza data alla sua vicenda dai mass- media, difficilmente quantificabile.

Per tali motivi e ricordato che il quantum dell'indennizzo era da liquidarsi con criterio equitativo, comportante che il giudice non era tenuto ad un'analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, la corte d'appello, come già detto, determinava in £. 500.000.000 la somma complessivamente dovuta al dr. Sacconi a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita.

Contro tale ordinanza il Ministro del Tesoro, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, proponeva ricorso per cassazione sottoponendo all'esame della corte regolatrice sei questioni:

1. che cosa significhi che, nella determinazione dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, deve attribuirsi valore preponderante alla durata effettiva della custodia cautelare;
2. se, nella determinazione dell'indennizzo, la custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari siano da porre sullo stesso piano;
3. se la corte aveva adeguatamente motivato l'affermazione che le conseguenze personali di carattere economico sono state effetto della custodia cautelare;
4. quale sia l'aspettativa di vita della quale il giudice debba tenere conto;
5. se possa applicarsi all'istituto dell'equa riparazione la norma dell'articolo 282 c.p.c. che prevede la provvisoria esecuzione della sentenza;
6. se l'indennizzo previsto dall'articolo 314 codice di procedura penale possa essere oggetto di transazione stragiudiziale tra le parti e quali debbano essere i criteri per la liquidazione delle spese tra le parti.

La corte di cassazione, pronunciandosi con sentenza n. 84 del 17.1.2002/ 30.1.2003 così risolveva le questioni sopra ricordate:

1. Nei procedimenti di riparazione per l'ingiusta detenzione la limitazione della libertà assume valore preponderante, sia perché è l'elemento che, per definizione, è sempre presente in ogni richiesta di equa riparazione, sia perché, qualora la custodia cautelare si protraesse sino a raggiungere i termini massimi raggiungibili- sei anni, ai sensi dell'articolo 303, comma IV°, lett. C) codice di procedura penale- nulla o pochissimo resterebbe per compensare le conseguenze personali e familiari qualora, per indennizzare la perdita della libertà, si seguisse il criterio del parametro aritmetico. Le conseguenze di carattere personale e familiare non sono, invece, costantemente presenti e, quando lo sono, si offrono, inevitabilmente, con diverso spessore. Questa diversità di spessore fa sì che, in alcuni casi, la preponderanza sia propria delle conseguenze personali e

familiari, cosa che si verifica quando, pur nella brevità della custodia cautelare, la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti o, comunque, molto gravi, tali da richiedere una determinazione dell'indennizzo non pregiudizialmente marginale, ma proporzionata al danno- anche se l'equa riparazione non è risarcimento del danno-determinazione, quindi, che può legittimamente sovrastare quella riservata all'elemento sempre presente rappresentato dalla perdita della libertà remunerato, oggi, seguendo il parametro aritmetico, con £. 450.000 al giorno, pari, con esattezza, ad euro 235,82. Concludendo sul punto, la Corte suprema affermava che è innegabile che il criterio del parametro aritmetico dà un solido fondamento all'esigenza di porre tutti gli interessati all'equa riparazione sullo stesso piano quanto alla valutazione dell'elemento della perdita della libertà, di regola preponderante e chiariva che questa esigenza non è contraddetta dalla ulteriore, marginale valutazione-correzione, in più o in meno, fondata sull'apprezzamento dell'uso che ognuno degli interessati alla riparazione ha fatto della libertà, nel quale assumono valore, per esemplificare, l'incensuratezza e, in senso contrario, precorse, negative, esperienze giudiziarie. E, facendo espresso riferimento al caso devoluto al suo esame, la corte di cassazione affermava che le conseguenze personali e familiari erano state tali da presentarsi come preponderanti, tali da soverchiare, e legittimamente, e pur sempre, ovviamente, nei limiti del tetto massimo di un miliardo, quanto l'applicazione del criterio del parametro aritmetico riserva alla perdita della libertà, con la conseguenza che la corte territoriale, nel determinare l'indennizzo in complessive £. 500.000.000, di cui £. 12.600.000 per la durata effettiva della custodia cautelare e il resto per le conseguenze personali e familiari, non si era allontanata dai criteri sopra riassunti.

2. Nella determinazione dell'indennizzo gli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere non possono essere posti sullo stesso piano, non essendo dubbio che, se gli arresti domiciliari comprimono anch'essi la libertà, la sacrificano in modo certamente meno affittivo di come la restringe la custodia cautelare in carcere, sicché il giudice

deve tenere conto di questa innegabile, minore afflittività ai fini della determinazione dell'indennizzo, correggendo in diminuzione il parametro aritmetico.

3. Non è dubbio che le conseguenze personali e familiari, di cui si occupa, in tema di errore giudiziario, l'articolo 643, comma 1°, codice di procedura penale cui rinvia l'articolo 315, comma 3°, dello stesso codice, debbano essere conseguenze dell'ingiusta detenzione, come, nell'errore giudiziario, debbono essere conseguenze della condanna. Pertanto, oggetto dell'equa riparazione non è qualsiasi pregiudizio personale o familiare cronologicamente successivo all'ingiusta detenzione, ma soltanto quel pregiudizio che abbia, o che abbia anche, nella ingiusta detenzione la propria causa, la propria fonte, la propria origine. Tanto premesso, secondo la corte di cassazione, la corte d'appello, con l'ordinanza impugnata, aveva correttamente affermato che l'incriminazione per il delitto di estorsione, nonché la conseguente sottoposizione del dr. Sacconi a procedimento penale e alla misura della custodia cautelare in carcere avevano costituito il motivo del licenziamento, per cui nessuna censura poteva essere mossa ai criteri seguiti ed alle motivazioni espresse dalla detta corte d'appello per quantificare le varie voci del danno conseguente all'anticipata risoluzione del contratto di lavoro, eccezion fatta per la parte in cui, valutando l'aspettativa di vita ai fini del computo del decremento reddituale derivante dal minore importo degli stipendi posti a base del calcolo della pensione d'anzianità, la corte territoriale aveva affermato, senza riferimento ad una qualche fonte attendibile, che l'aspettativa di vita, per gli uomini del nostro paese, è di 90 anni, mentre il ricorrente Ministro del Tesoro, aveva sostenuto, citando le rilevazioni statistiche ufficiali, che l'aspettativa di vita non va al di là di 77,9 anni.

4. All'ordinanza con la quale si riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e si liquida l'importo dovuto, non può essere applicata la norma dell'articolo 282 c.p.c. che prevede la provvisoria esecuzione della sentenza, ma la disposizione dell'articolo 646 codice di procedura penale, che prevede la possibilità di assegnare

all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti, che è cosa ontologicamente diversa dalla provvisoria esecuzione del provvedimento.

5. Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione riveste i caratteri di lite necessaria poiché il bene richiesto non può essere ottenuto in altro modo che attraverso una decisione giurisdizionale, onde, dovendosi escludere la possibilità di transazione stragiudiziale tra le parti, la corte d'appello non avrebbe dovuto fondare sul difetto di congrua proposta transattiva avanzata dall'Amministrazione convenuta, la condanna al pagamento delle spese di giudizio. La corte di cassazione, rilevato come il Ministro del Tesoro, costituendosi in giudizio, avesse genericamente contestato il quantum e come la corte d'appello avesse dimezzato il quantum richiesto dall'istante, ha chiarito che il ridimensionamento dell'importo richiesto non impedisce al giudice di merito di condannare al pagamento delle spese la parte soccombente purché affidi la sua decisione a ragioni giuridicamente fondate.
6. Il giudice, nel liquidare le spese, è tenuto a specificare le singole poste prese in considerazione quanto agli esborsi, ai diritti ed agli onorari, che vanno fissati tra il minimo ed il massimo tabellare.

Pertanto la Corte Suprema annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, stabilendo che il giudice di merito, in sede di rinvio, dovesse determinare l'incidenza sul quantum della diversa valutazione degli arresti domiciliari rispetto alla valutazione della custodia cautelare e della non corretta affermazione in ordine all'aspettativa di vita, oltre che ritornare sul tema delle spese, dichiarava che l'annullamento travolgeva anche il punto dell'ordinanza relativo alla provvisoria esecuzione, devolveva a questa Corte la decisione sulla liquidazione delle spese sostenute dalle parti nel giudizio di cassazione.

Emesso nuovo decreto di citazione per l'udienza del 4.4.2003, il difensore del dr. Sacconi depositava, in data 2.4.2003, note difensive sostenendo che, essendo sovrapponibili le conseguenze negative subite dall'istante per la detenzione in carcere e per gli arresti domiciliari, non essendo diversi gli effetti spiegati dalla compressione della libertà nella

sfera familiare, sociale e professionale del richiedente, il giudice di rinvio avrebbe dovuto operare una decurtazione minima del noto parametro aritmetico nel riferirlo, ai fini della quantificazione complessiva dell'indennizzo, al periodo degli arresti domiciliari. Quanto all'aspettativa di vita il detto difensore, rifacendosi a fonti Istat, sosteneva che, a 65 anni d'età, la speranza di vita di un maschio italiano è di 16,2 anni, il che equivale a dire che la complessiva aspettativa di vita di un sessantacinquenne si spinge fino a 81,2 anni, mentre per un maschio che vive in Umbria è di 16,9 anni. In ordine alla liquidazione delle spese la difesa del dr. Sacconi rilevava che l'Amministrazione convenuta aveva opposto eccezioni volte a paralizzare la pretesa dell'istante e/o a ridurla considerevolmente, sì da determinare lo spostamento del procedimento di riparazione dall'ambito della volontaria giurisdizione a quello dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che, avendo la Corte d'appello respinto le eccezioni e difese dell'Amministrazione finanziaria, il giudice di rinvio non avrebbe potuto che ribadire la condanna del Ministro alle spese di difesa del Sacconi e condannare la stessa Amministrazione alle ulteriori spese del giudizio.

In data 3.4.2003 l'Avvocatura dello Stato, per il Ministro dell'economia e delle finanze, depositava memoria deducendo che il parametro aritmetico da prendere in considerazione per la determinazione dell'indennizzo per i giorni trascorsi agli arresti domiciliari non avrebbe dovuto essere superiore alla metà di quello tenuto come riferimento per determinare l'indennizzo dovuto per i giorni trascorsi in carcere. Quanto alle spese ribadiva che l'Amministrazione non aveva contestato il diritto all'indennizzo, ma solo il quantum richiesto, che era pari al massimo liquidabile, onde, essendo state le pretese del dr. Sacconi riconosciute solo per la metà, l'Amministrazione stessa non avrebbe potuto essere considerata soccombente. Quanto alle spese del giudizio di cassazione si sosteneva che le stesse non potevano gravare sull'Amministrazione, dal momento che il ricorrente Ministero aveva visto accogliere, seppure parzialmente, tutti i cinque motivi d'impugnazione.

All'udienza del 3.4.2003 il procedimento, stante per l'assenza del relatore, veniva rinviato all'udienza odierna. In data 4.6.2003 il difensore

del dr. Sacconi depositava memoria defensionale documentando come, secondo uno studio dell'Istat, nel periodo compreso fra l'anno 1995 e l'anno 2001, il tasso di mortalità standardizzato fra i 60 ed i 79 anni si fosse ridotto, sicché, proiettando il decremento di questi ultimi sette anni ad oggi e negli anni a venire, il risultato di aspettativa di vita non veniva a discostarsi apprezzabilmente da quello cui si era attenuta questa Corte nella decisione annullata.

All'udienza camerale odierna, la Corte, sentiti il Procuratore generale, che concludeva rimettendosi, per la determinazione del quantum debeatur, alla valutazione della Corte, e le parti che insistevano nelle considerazioni espresse per iscritto nelle note sopra ricordate, riservava la decisione.

A scioglimento della riserva appena ricordata,

OSSERVA

questa Corte che, avendo la Corte di cassazione tracciato la via da percorrere, le questioni da risolvere sono piuttosto semplici.

Quanto alla determinazione del parametro aritmetico da utilizzare per computare il quantum dell'indennità dovuta per i giorni – dieci su ventisette- trascorsi dal dr. Sacconi agli arresti domiciliari, ritiene questa Corte che non sono condivisibili le considerazioni svolte dall'istante, secondo cui questo giudice dovrebbe operare una decurtazione minima del noto parametro aritmetico, poiché è vero che gli effetti spiegati dalla custodia cautelare, non rileva se trascorsa in carcere o agli arresti domiciliari, sulla sfera familiare, sociale e professionale del richiedente sono i medesimi, ma costituiscono ed hanno costituito oggetto di diversa valutazione, essendo stati posti, dallo stesso richiedente prima e dalla corte poi, a fondamento delle richieste riepilogate ai punti 1), 2), 3) e 4) di questa ordinanza dedicata all'esposizione delle richieste dell'istante. Per contro, secondo questa corte, non è dubitabile che il grado di afflittività della custodia cautelare in carcere è di gran lunga maggiore di quanto possa comportare la compressione della libertà in ambiente familiare e che, dovendosi stabilire una proporzione fra i due parametri, può accogliersi, in quanto conforme ad equità, il criterio suggerito dall'Amministrazione resistente, secondo cui l'indennità di riparazione concernente i giorni trascorsi agli arresti domiciliari va liquidata in misura pari alla metà di quella apparata per le giornate trascorse in carcere - Nel caso che ci occupa

l'applicazione del principio appena esposto comporta che, mentre per i 17 giorni, e non 18 come erroneamente ritenuto nell'ordinanza cassata, trascorsi dal dr. Sacconi in custodia cautelare in carcere, la somma da corrispondere a titolo di riparazione può essere stabilita in £. 7.650.000(giorni 17x £.450.000), quella dovuta per i 10 giorni trascorsi dallo stesso dr. Sacconi in regime di arresti domiciliari la somma da corrispondere a titolo di riparazione deve essere liquidata in £. 2.250.000(giorni 10x£.225.000), sicché in totale la somma dovuta a titolo di riparazione per la custodia cautelare illegittimamente sofferta è pari a £. 9.900.000.

Quanto al parametro dell'aspettativa di vita da utilizzare per il calcolo del decremento di reddito derivante dal minore importo degli stipendi posti a base del calcolo della pensione d'anzianità, ritiene questa Corte che fra quello di anni 12,9, indicato dal Ministro resistente sulla scorta di rilevazioni statistiche ufficiali, e quello di anni 16,2, indicato dall'istante sulla scorta della speranza di vita elaborata dall'Istat nell'anno 1999, che, con riferimento ad una maschio vivente in Umbria aumenterebbe fino a 16,9 anni, sia più adeguato quello indicato dal ricorrente, in quanto più aderente alla situazione di fatto sottoposta all'esame di questa Corte, dal momento che il primo parametro si riferisce all'aspettativa di vita di un neonato, mentre quello proposto dal dr. Sacconi concerne l'aspettativa di vita di una persona avente sessantacinque anni d'età, vale a dire quella età a partire dalla quale occorre calcolare il danno subito dal richiedente.

Pertanto, ritenuto preferibile ancorarsi al parametro di anni 16,2, piuttosto che 16,9, essendo stato il primo calcolato senza tenere conto del dato relativo alla regione di residenza, elemento eccessivamente vincolante a parere di questa Corte, essendo frequenti gli spostamenti dei cittadini nell'ambito del territorio nazionale, la somma di £. 490.212.950 determinata da questa corte, con l'ordinanza annullata, per decremento di reddito derivante dal minore importo degli stipendi posti a base del calcolo della pensione d'anzianità, va rideterminata nella minore somma di £. 317.004.374 (£. 19.608.518x16,2 anni).

In definitiva e ritenendo corrispondente a giustizia mantenere inalterate le proporzioni cui si era attenuto il primo giudice, posto che le stesse sono rimaste esenti da censure, si ha che, se con l'ordinanza annullata, a fronte di una somma complessiva di £. 1.327.864.559, determinata sommando le diverse voci prese in considerazione(£. 12.600.000 per custodia cautelare, £.246.635.072 per perdita di stipendio, £. 488.416.537 per differenza fra stipendio e pensione, £. 490.212.950 per differenza nei trattamenti pensionistici, £. 90.000.000 per rinuncia agli incarichi), era stato liquidato l'importo di £. 500.000.000, oggi, a fronte di una somma complessiva di £. 1.151.955.983 (di cui £. 9.900.000 per custodia

cautelare, £.246.635.072 per perdita di stipendio, £. 488.416.537 per differenza fra stipendio e pensione, £. 317.004.374 per differenza nei trattamenti pensionistici, £. 90.000.000 per rinuncia agli incarichi), dev'essere liquidato l'importo di £. 433.762.606, pari ad euro 224.019,69, che costituisce il risultato della proporzione 1.327.864.559: 1.151.955.983 =500.000.000:X.

Quanto alle spese dei diversi gradi di giudizio, ritiene questa Corte che, valutato complessivamente l'esito del giudizio, che vede soddisfatta la pretesa del dr. Sacconi all'incirca nella misura del 50%, vi siano validi motivi per dichiarare dette spese compensate fra le parti nella misura del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico dell'Amministrazione resistente. Avuto riguardo alla nota presentata dall'avvocato Zaganelli all'udienza del 23.1.2001, nonché alle tabelle vigenti per le cause avanti alla Corte d'appello aventi valore compreso fra euro 103.291,39 ed euro 258.228,45, gli onorari e diritti di procuratore per il primo giudizio svoltosi davanti a questa Corte, possono così liquidarsi: posizione e archivio euro 103,29; delega ed autentica euro 25,82; per la domanda introduttiva euro 103,29; per scritturazione e collazione euro 20,14; per formazione fascicolo euro 25,82; per deposito atti euro 25,82; per partecipazione all'udienza di discussione euro 103,3; per redazione nota spese euro 51,65; per consultazioni euro 103,29; per corrispondenza e carteggio euro 103,29; mentre gli onorari d'avvocato possono così determinarsi: per studio della controversia euro 1.000; per atto introduttivo del giudizio euro 1.000; per discussione in udienza euro 1.000 e quindi si liquidano complessivamente euro 3.665,71, compensate per metà. Per il giudizio davanti alla corte di cassazione e per il giudizio di rinvio davanti a questa Corte, il difensore del dr. Sacconi, pur avendo richiesto la liquidazione delle competenze non ha presentato nota spese, sicché questa Corte liquida d'ufficio, tenuto conto dei parametri sopra indicati, per il giudizio davanti alla Suprema Corte di Cassazione, quanto ai diritti di procuratore, euro 227,24 per due memorie; euro 51,64 per deposito dette; per partecipazione all'udienza di discussione euro 103,3; per consultazioni euro 103,29; mentre gli onorari d'avvocato possono così determinarsi: per redazione n. due memorie euro 2.000; per discussione euro 1.000, sicché si liquidano complessivamente euro 3.485,47 compensate per metà, mentre per il giudizio di rinvio davanti a questa Corte i diritti di procuratore si liquidano in euro 256,58 per n. due memorie; euro 51,64 per deposito dette; euro 103,3 per partecipazione all'udienza di discussione; euro 103,29 per consultazioni; mentre gli onorari d'avvocato possono così determinarsi: per due memorie euro 700; per discussione in udienza euro 1.000, così complessivamente liquidandosi euro 2.214,81 compensate per metà. In definitiva, quindi, si condanna il Ministro

dell'Economia e delle Finanze rifondere al dr. Giancarlo Sacconi la metà delle spese dei tre procedimenti fin qui celebrati come sopra liquidate, per l'intero, in complessivi euro 9.365,99, oltre accessori di legge.

P. Q. M.

Visti gli articoli 314, 315 codice di procedura penale;

ASSEGNA

al dr. Giancarlo Sacconi, nato a Castiglione del Lago il 4.3.1940, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Stelio Zaganelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 27.11.1993 al 24.12.1993, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 27.11.1993 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, la somma di euro 224.019,69

CONDANNA

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, alla rifusione, nella misura della metà, delle spese di difesa sostenute dal dr. Giancarlo Sacconi nei tre giudizio fino ad ora celebratisi, che liquida, per l'intero, in euro 9.365,99, oltre accessori di legge;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni e notifiche di rito.

Così deciso in Perugia il 10 giugno 2003

IL PRESIDENTE
RENATO SANTILLI

I CONSIGLIERI
MAURIZIO MUSCATO ESTENSORE

SIMONE SALCERINI

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PERUGIA
20 ... 2003
Prot. N. 319 R32

CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria
oggi 25/6/03
CANCELLIERE

Per il ... del Sig. ... di cui ... 25/6/03
Perugia
CANCELLIERE

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PERUGIA
V° IL PROCURATORE GEN.
26 GIU. 2003
12

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE CHE SI TRASMETTE PER LA NOTIFICA:

SACCONI GIANCARLO PRESSO STUDIO AVV. STELIO ZAGANELLI DI PERUGIA

AVV. STELIO ZAGANELLI DEL FORO DI PERUGIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA PRESSO AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA

AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA

PERUGIA, 30.6.2003

CANCELLIERE - C/T
Francesco Sini

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

UFFICIO UNICO ... PERUGIA

... SACCONI GIANCARLO
presso studio avv. STELIO ZAGANELLI
... TIZIANA ANTONINI
Perugia, 04 AUG. 2003

UFFICIALE GIUDIZIARIO D/G